

**DELIBERA N. 368/22/CONS**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA  
CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA DI  
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI  
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA  
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* (CCEE o Codice UE);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” entrato in vigore in 24 dicembre 2021 (*Codice*);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante “*misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il “*Piano nazionale di ripresa e resilienza*” (*PNRR*) italiano approvato dal Governo il 29 aprile 2021;

VISTA la Strategia italiana per la Banda Ultra Larga (la “*Strategia*”) “*Verso la Gigabit Society*” (*Strategia*), approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 rispettivamente con la Comunicazione “*Gigabit Society*” (COM/2016/0587 *final*) e con la Comunicazione “*Digital compass*” (COM/2021/118 *final*);

VISTI i Piani di intervento (*Piani*) contenuti nella *Strategia*: 1) Piano “*Italia a 1 Giga*”; 2) Piano “*Italia 5G*”; 3) Piano “*Scuole connesse*”; 4) Piano “*Sanità connessa*”; 5) Piano “*Isole Minori*”;

VISTA la “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, Legge 5 agosto 2022, n. 118, approvata in via definitiva dal Senato in data 2 agosto 2022;

CONSIDERATO il Capo VI della Legge 5 agosto 2022, n. 118, rubricato: “*Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica*”, che contiene alcune specifiche disposizioni in tema di realizzazione delle reti in fibra ottica che riguardano direttamente le attività dell’Autorità;

CONSIDERATO che le previsioni della Legge 5 agosto 2022, n. 118 recate dall’articolo 22 (“*Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione*”) e dall’articolo 23 (“*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*”) introducono specifiche modifiche/integrazioni agli articoli 3 e 5 del 15 febbraio 2016, n. 33 nonché, con riferimento all’articolo 23, stabiliscono che “*L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo [cit. “opere di genio civile eseguite direttamente o indirettamente da ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete”], eseguite successivamente all’adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete*”;

CONSIDERATO che, in ragione dell’accelerazione impressa dai *Piani* allo sviluppo delle reti in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, i lavori di infrastrutturazione relativi ai *Piani* ricompresi nella *Strategia* dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026, il tema del coordinamento tra soggetti interessati alla realizzazione e successiva condivisione di nuove infrastrutture di posa riveste oggi un’importanza cruciale per raggiungere gli obiettivi indicati dalla *Strategia*, così come indicato nel *PNRR*;

RITENUTO pertanto necessario – a seguito di specifica previsione legislativa – adottare delle Linee guida che, muovendo dal quadro dei diritti e degli obblighi già previsti dalla normativa vigente in materia di coordinamento nella pianificazione e realizzazione di infrastrutture, incentivino l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive a fronte di una richiesta di accesso da parte di operatori interessati a sviluppare una rete in fibra ottica;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 23 del *Codice*, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulle valutazioni preliminari dell’Autorità in merito alla definizione di Linee guida aventi lo scopo di garantire che in sede di

esecuzione delle opere di genio civile eseguite direttamente o indirettamente da ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 Avvio del procedimento**

1. È avviato il procedimento istruttorio concernente la definizione delle Linee guida in materia di sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 23 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
2. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Giancarlo Ferraiuolo della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
  - a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
  - b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni dei soggetti interessati nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui al successivo articolo 2.

### **Articolo 2 Avvio della consultazione pubblica nazionale**

1. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 1 è indetta una consultazione pubblica nazionale sullo schema di provvedimento relativo alle "*Linee guida in materia di sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 23 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*".
2. Gli allegati A e B, alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante, riportano, con riferimento alla consultazione pubblica di cui al comma 1, rispettivamente le modalità di partecipazione e il documento contenente le valutazioni che si sottopongono al mercato.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba